

Deliberazione n.42/2011



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA

composta dai magistrati:

dott. Franco FRANCESCHETTI	Presidente
Dott. Giuseppe GINESTRA	Consigliere
Prof. Vittorio CIRO' CANDIANO	Consigliere
Prof. Avv. Quirino LORELLI,	Consigliere, relatore
Dott. Natale LONGO	Consigliere
Dott. Antonio DI STAZIO	Referendario

nella camera di consiglio del 25 febbraio 2011

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la deliberazione n.9/SEZAUT/2009/INPR della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 4 giugno 2009 avente ad oggetto "*Modificazioni ed integrazioni degli Indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo*".

VISTA la nota n.501 del 12.01.2011 con la quale il Sindaco del Comune di

Marina di Gioiosa Jonica ha inoltrato richiesta di parere a questa Sezione;

VISTA l'ordinanza n° 2/2011, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Consigliere relatore, Quirino Lorelli.

RITENUTO IN FATTO

Con nota n. 1448 del 2 febbraio 2011, pervenuta a questa Sezione regionale di controllo il 9 febbraio 2011, Il Comune di Marina di Gioiosa Jonica ha promosso, con un'unica richiesta, tre distinti pareri, nel primo dei quali si chiede di sapere: *"in riferimento all'art.13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, che prevede la possibilità per i comuni di stabilire la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, si chiede se è legittimo da parte dell'ente attivare una politica di "condono tributario" volto a recuperare i propri tributi (Tarsu, Tosap ed Imposta di pubblicità) per gli anni dal 2002 al 2008 con esclusione di interessi, sanzioni e riduzione del 10% della sorta capitale, nei confronti dei contribuenti morosi".* Il comune richiedente puntualizza di aver già beneficiato di tale normativa nell'anno 2003 condonando gli stessi tributi fino all'anno 2001.

CONSIDERATO IN DIRITTO

In via preliminare va, nell'ordine, accertata l'ammissibilità della richiesta di parere in relazione sia al soggetto richiedente che al contenuto oggettivo del quesito. Sotto il profilo soggettivo, nel caso in esame, la richiesta di parere proviene direttamente dal Sindaco e, dunque, va ritenuta ammissibile.

Accanto alle condizioni soggettive devono poi sussistere delle condizioni oggettive e, in particolare, oltre l'attinenza con la materia della contabilità pubblica, il carattere generale ed astratto della questione sottostante al quesito, di modo che il parere non vada ad incidere su specifiche fattispecie concrete. Anche sotto questo aspetto il parere è ammissibile riguardando in particolare la materia dei tributi locali, sotto il profilo generale ed estratto, della possibilità per un comune di avvalersi della facoltà di cui all'art.13 della Legge Finanziaria 2003 a distanza di tempo.

La questione sorge infatti con riferimento alla vigenza ed alle modalità applicative dell'art.13 della legge 27 dicembre 2002, n.289, secondo cui:

"1. Con riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei

propri atti destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonché l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono essere previste anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in relazione ai propri procedimenti amministrativi, la richiesta del contribuente di avvalersi delle predette agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte, del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si intendono tributi propri delle regioni, delle province e dei comuni i tributi la cui titolarità giuridica ed il cui gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti, con esclusione delle partecipazioni ed addizionali a tributi erariali, nonché delle mere attribuzioni ad enti territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi erariali.

4. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti".

Con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 15 gennaio 2003, n.3, sono stati forniti chiarimenti in ordine al contenuto della previsione, precisandosi in premessa che "che le regioni, le province e i comuni possono stabilire la definizione dei tributi loro dovuti" e chiarendo al punto 3.3. che "il legislatore - in conformità con quanto stabilito in occasione della definizione prevista dalla legge n. 413 del 1991 – abbia inteso affermare l'obbligo di includere nella definizione automatica, a pena di nullità, tutte le imposte relative a ciascun settore impositivo".

Con la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, 21 febbraio 2003, n.12, sono stati forniti ulteriori

chiarimenti in merito alle norme per agevolare la definizione delle situazioni e le pendenze in materia di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive, di contributo straordinario per l'Europa, di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul patrimonio netto, di imposte indirette e di tributi locali contenute nella legge finanziaria 2003, alla luce delle modifiche apportate della legge di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, approvata dal Parlamento in data 18 febbraio 2003.

Sulla portata della previsione di cui all'art.13 della Finanziaria 2003 esiste un orientamento espresso dalle Sezioni Riunite per la Regione Siciliana, con la deliberazione n.6/2007 del 13 dicembre 2006 e confermato dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia con la deliberazione n.4/PAR/2010 del 13 gennaio 2010, nelle quali si sostiene che la definizione agevolata dei tributi propri delle Regioni e degli Enti locali potrebbe avvenire soltanto con riferimento a periodi d'imposta antecedenti all'1-1-2003, data di entrata in vigore della Legge n.289/2002, non potendosi immaginare una fattispecie di "condono" per un arco temporale indefinito.

Tale limite temporale parrebbe però superato nel successivo parere delle stesse Sezioni Riunite della Corte dei conti della Sicilia in sede consultiva, n.28/2008/SR/cons, del 19 novembre 2008, non essendovene più traccia.

In effetti stante la vigenza della norma e l'assenza nell'ambito della stessa di qualunque limitazione temporale all'adozione di "propri atti destinati a disciplinare i tributi", pare incongruente - a fronte dell'esigenza di un comune, titolare del potere impositivo, di adottare un regolamento generale volto alla condonabilità di annualità chiaramente successive al 2003, tributi e tasse locali - fare riferimento ad un limite temporale che equivarrebbe a fissare un discutibile limite di operatività di una legge dello Stato, oltretutto a limitare fortemente la potestà regolamentare dell'ente locale.

Questa Sezione non ritiene fondato l'orientamento giurisprudenziale surrichiamato, almeno per la parte ove sembrerebbe limitare la portata del regolamento comunale (o di qualunque altro atto di disciplina dei propri tributi) unicamente ai periodi di imposta precedenti la data dell'1-1-2003, trattandosi invece di una facoltà concessa al titolare del tributo direttamente dalla legge statale e senza il detto limite temporale. In ogni caso l'ente impositore dovrebbe esercitare tale facoltà *cum grano salis*, fermo restando che in ogni caso, l'adozione di un espresso atto di avvio di "condono" non solleverebbe gli uffici finanziari comunali da eventuali responsabilità derivanti dall'aver fatto

prescrivere interi periodi di imposta per inerzia nelle attività di accertamento e recupero delle stesse.

Tuttavia la questione involge l'interpretazione di una norma statale, sotto un profilo generale ed involgente tutte le amministrazioni locali, interessate dalla definizione temporale del proprio potere impositivo e dunque sussiste la necessità di una indicazione di principio delle SS.RR., anche nei termini di cui alle delibere delle stesse SS.RR. n.54/2010 e n.1/2011.

Per questi motivi

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA
D E L I B E R A

Di rimettere la questione al Presidente della Corte dei conti, per le valutazioni di competenza, ai fini del deferimento della questione alle Sezioni Riunite della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 17, comma 31, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2011.

Il Relatore
F.to Quirino LORELLI

Il Presidente
F.to Franco FRANCESCHETTI

Depositata in Segreteria il 25 febbraio 2011

Il Direttore della Segreteria
F.to (Antonio LEONE)